

## PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2016, n. 1.

**Definizione dei termini per l'adozione dei provvedimenti comunali ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui al Titolo I, Capo II del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 - Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Provvedimenti comunali per la determinazione del contributo di costruzione relativo ai titoli abilitativi)

1. I comuni che non hanno adottato i provvedimenti per la determinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 141, comma 2 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2015 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate") entro il termine del 31 dicembre 2015, devono adottarli entro e non oltre il 30 aprile 2016. L'efficacia dei provvedimenti stessi decorre dal 1 luglio 2016.

2. Dal 1 gennaio 2016 e fino alla data del 30 giugno 2016 continuano ad applicarsi, per i comuni di cui al comma 1, i provvedimenti comunali adottati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373 (Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 5). Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 7). Aggiornamento delle tabelle parametriche per la determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Modifica propri decreti 13 giugno 1977, n. 569, 30 aprile 1980, n. 362 e 24 dicembre 1986, n. 719) e d.p.g.r. n. 374 del 14 luglio 1998 (Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 6). Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 7). Determinazione del contributo concessorio sul costo di costruzione. Modifica propri decreti 16 febbraio 1978, n. 149 e 30 aprile 1980, n. 363), anche per le istanze relative a titoli abilitativi dichiarate ricevibili alla data del 30 giugno 2016.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti comunali adottati dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015, per i quali l'efficacia decorre dal 1 gennaio 2016 o dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti stessi se successiva al 1 gennaio 2016.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 12 febbraio 2016

MARINI

**Regolamento regionale:**

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cecchini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 21 dicembre 2015, deliberazione n. 1582;

— trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 24 dicembre 2015, per il successivo iter;

— assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 28 dicembre 2015;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 gennaio 2016, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, in collaborazione con il Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota al titolo del regolamento:

— Il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, recante "Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)", è pubblicato nel B.U.R. 20 febbraio 2015, n. 10.

##### Note all'art. 1, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 141 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

#### «Art. 141 Norme transitorie e finali.

1. Per le varianti in corso d'opera di progetti edilizi presentati dalla data del 1° gennaio 2016, che comportano aumento della superficie utile coperta degli edifici o modifica della destinazione d'uso, relative ad interventi il cui contributo di costruzione è stato determinato in sede del relativo titolo abilitativo ai sensi delle disposizioni previgenti alla stessa data, il contributo stesso è determinato ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alla sola superficie utile coperta in aumento o al cambio di destinazione d'uso.

2. I comuni adottano i provvedimenti comunali in applicazione delle norme regolamentari di cui al Titolo I, Capo II, entro e non oltre il 31 ottobre 2015 e li trasmettono alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Sistema Informativo Regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) e l'efficacia dei provvedimenti stessi decorre dal 1° gennaio 2016. Il comune è tenuto a pubblicare i provvedimenti nel proprio sito istituzionale.

3. Fino alla data del 31 dicembre 2015 i comuni adeguano annualmente il costo di costruzione, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 374 (Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 6). Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 7). Determinazione del contributo concessorio sul costo di costruzione. Modifica propri decreti 16 febbraio 1978, n. 149 e 30 aprile 1980, n. 363), nel rispetto e con le modalità di cui all'articolo 132, comma 3 del TU.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi i provvedimenti comunali adottati ai sensi dei D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 373 (Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 5). Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 7). Aggiornamento delle tabelle parametriche per la determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Modifica propri decreti 13 giugno 1977, n. 569, 30 aprile 1980, n. 362 e 24 dicembre 1986, n. 719) e D.P.G.R. n. 374/1998, anche per le istanze relative a titoli abilitativi dichiarate ricevibili alla stessa data.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, 39, comma 5, 40, comma 3, 41, comma 4, 42, 44, 48, comma 4, 51 e 52 si applicano dalla data di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari e prevalgono anche sulle corrispondenti disposizioni in materia di interventi edilizi che comportano la riduzione del rischio sismico e risparmio energetico di cui ai D.P.G.R. n. 373/1998 e D.P.G.R. n. 374/1998.

6. I comuni, al fine di sostenere l'attività edilizia nella fase di crisi economica, possono ridurre, per un periodo non superiore a tre anni dalla data del 1° gennaio 2016, i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati ai sensi degli articoli 39 e 41.

7. La Regione promuove la costituzione di un gruppo di lavoro con gli enti locali e le associazioni di categoria, per coordinare gli adempimenti volti alla definizione da parte dei comuni dell'incidenza economica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'articolo 131, comma 5 del TU.».

— Il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373, recante "Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 5). Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 7). Aggiornamento tabelle parametriche per la determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Modifica propri decreti 13 giugno 1977, n. 569, 30 aprile 1980, n. 362 e 24 dicembre 1986, n. 719", è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 22 luglio 1998, n. 46.

— Il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 374, recante "Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 6). Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 7). Determinazione del contributo concessorio sul costo di costruzione. Modifica propri decreti 16 febbraio 1978, n. 149 e 30 aprile 1980, n. 363", è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 22 luglio 1998, n. 46.